

TI_GERICHTE 42.2011.7 vom 15. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2011.7_d20100915

FR: TI_GERICHTE 42.2011.7 du 15 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 42.2011.7 del 15 settembre 2010

Regeste

L'att.di assist.di cura svolta dal ric.,contr.a dec.dell'USSI,non più conforme al suo stato di salute.Rifiuto dell'AS di finanz.2°form. va però confermato.Nuovo perc.form.(infern.)non di breve durata(3 anni).In virtù del princ.di sussidiar.prima chiedere assegni di studio(da 5/11 ass.di riqualif.)

Erwägungen

E. 1

il diritto a una prestazione assistenziale. L'intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003. Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch'essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003). Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317). 2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". L'art. 13 Laps, afferente all'ordine delle prestazioni, enuncia del resto che "Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che: a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell'assicurazione contro le malattie a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto; b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine; c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato." Inoltre giusta l'art. 2 cpv. 1

Laps: " Sono prestazioni sociali ai sensi della legge: a) la partecipazione al premio dell'assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione; b) l'aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; c) l'assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; d) l'assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990; e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971." Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell'assicurazione contro le malattie, poiché questa è "obbligatoria per tutti i residenti del Cantone" (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l'ultimo intervento sociale. 2.4. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3

persone 1786.-- 100.-- 1886.--

E. 4

persone 2054.-- 100.-- 2154.--

E. 5

persone 2323.-- 100.-- 2423.--

E. 6

persone 2592.-- 100.-- 2692.--

E. 7

giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue: - abbiamo verificato che l'applicazione e l'interpretazione delle NC non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri; - abbiamo in

particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative. - Ginevra ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni assistenziali nell'ambito della seconda formazione. - Questo regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della prestazione di cui sopra. - In particolare: · premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli "aggiornamenti" di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti; · per principio il finanziamento della formazione non è a carico dell'assistenza ma quest'ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge. · Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi. · Per il finanziamento della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora Marie Danièle Bruttin, funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell'Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che "la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo. (...)" In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che: "(...) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein. Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese

Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die Kosten für Fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem Erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385) Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che: " Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivie ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient un changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167) Dall'analisi della prassi dell'amministrazione e delle considerazioni della dottrina emerge dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dall'assistenza sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l'ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro." 2.6. Nell'evenienza concreta, l'USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata con richiesta del 31 agosto 2010 (cfr. doc. 2-3), in quanto egli ha dimissionato dal proprio posto di lavoro quale assistente di cura presso la Clinica _____ di _____. Secondo l'amministrazione egli è dunque in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente (cfr. doc. A1, vedi pure doc. VI bis). Il ricorrente sostiene di avere dovuto abbandonare il proprio impiego per motivi di salute. Per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997). Dalla documentazione medica allegata (rapporto del dottor _____ della clinica di chirurgia ortopedica dell'Università di _____ del 23 novembre 2009, doc. A4; certificato del dottor _____ all'UAI del 31 maggio 2010, cfr. Doc. A3 e rapporto del dottor _____ del Servizio di anestesiologia dell'Ospedale Regionale di _____ del 16 marzo 2011, Doc. A2) emerge che il giovane ricorrente, nato nel 1983, soffre di lombo sciatalgia cronica destra e di una discopatia L4-L5 con protrusione foraminale destra. Egli ha in un primo tempo ripreso l'esercizio dell'attività lucrativa come assistente di cura conformemente alle indicazioni del dottor _____, che ha poi deciso di abbandonare per intraprendere la formazione quale infermiere anche con l'accordo del medico curante. Quest'ultimo si è così espresso: " (...) Le allego a parte questi referti le due lettere del dr. med. _____, Ospedale Cantonale di _____ che ha visto il paziente il 18.11.2009 e l'11.5.2010. Ricordo che il paziente a partire da febbraio 2010 ha ripreso la sua anteriore attività come assistente di cura alla Casa anziani di _____. Ricordo che il perito dr. med. _____ l'11.11.2008 proponeva la ripresa di questa attività cosciente di rischi di recidive. Il paziente fa attualmente davvero fatica di seguire senza regolare assunzione di analgesici non sferoidali il suo lavoro. Vedendo che a medio-lungo termine l'attuale attività non potrà essere prolungata ad libitum il paziente stesso ha preso l'iniziativa di iscriversi alla scuola di infermieri dove è stato ammesso per iniziare questa formazione in autunno 2010 (veda conferma del 19.05.2010). Il dr. med. _____ e il sottoscritto

sostengono vivamente questa iniziativa visto che questo dà al paziente la possibilità a lungo termine di scegliere un'attività adeguata ai suoi limiti fisici. Per il momento proviamo ad evitare un procedere chirurgico che comunque con un'elevata probabilità si potrebbe rendere necessario più tardi. Chiediamo con questo scritto un adeguato aiuto in maniera che il paziente possa seguire la pianificata formazione." (Doc. A3) Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, sulla base della documentazione medica allegata, ritiene, contrariamente al parere dell'amministrazione, che l'attività quale assistente di cura non era più conforme alle condizioni di salute dell'assicurato e quindi non era più atta a permettergli di conseguire un reddito sufficiente. Malgrado ciò il rifiuto delle prestazioni assistenziali deve comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.7). 2.7. Al riguardo il TCA constata innanzitutto che il percorso formativo intrapreso dal ricorrente non è di breve durata, come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.5). La formazione quale infermiere diplomato _____ ha infatti carattere pluriennale (cfr. doc.13) e precisamente dura tre anni e si concluderà il 1° marzo 2014 (cfr Doc. VIII). Inoltre, nel caso concreto, prima di rivolgersi all'assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio, visto che, nell'ambito dell'assistenza sociale, vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps). Su questo aspetto in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha sottolineato che: " (...) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Dritter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72). Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30) Al proposito cfr. anche STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4. Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all'ultimo posto nell'ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 2-3). In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che " secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio,

dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3). Il Regolamento delle borse di studio dell'8 marzo 1995 all'art. 1 cpv. 1 prevede poi che: " Sono borse di studio: a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della scuola, b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua. " Giusta l'art. 1a: " Assegni di studio 1 È assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. Assegni di tirocinio 2 E' assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio. Sussidi per il perfezionamento professionale 3 E' sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio. Assegni per la riqualificazione professionale 4 E' assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non qualificate, con un'esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità. Prestiti di studio 5 E' prestito di studio, rimborsabile, l'aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per le formazioni superiori. Aiuto allo studio 6 È aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata, elementare o media parificata, se l'allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica." L'art. 7 del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che: " 1 L'assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all'esame finale ordinario. 2 L'assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. 3 Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le direttive della scuola interessata. 4 Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un'attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell'assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all'art. 19a, per gli assegni di riqualificazione

professionale.” (La sottolineatura è del redattore) L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che: " 1 Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di età. 2 Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenni) e dal coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale. 3 Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore) Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, con decisione del 30 maggio 2011, è stato posto al beneficio dell’assegno per la riqualificazione (cfr. consid. 1.6.). Non vi è dunque più spazio per l’intervento dell’assistenza sociale. Il ricorrente ha sottolineato di non avere percepito “nessuna indennità” nel periodo settembre 2010 - marzo 2011 (cfr. doc VII). Questa circostanza è irrilevante nella misura in cui, contrariamente a quanto indicato da RI 1 in sede ricorsuale, il TCA constata che l’amministrazione ha indicato al richiedente la giusta via da seguire già nella decisione formale del 15 settembre 2010 (cfr doc. VI/bis: “La informiamo che ha la possibilità di fare richiesta di borsa di studio presso l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi”). In conclusione la decisione su reclamo dell’ 8 aprile 2011 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.